



CONSIGLIO REGIONALE

DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
UFFICIO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

L'Aquila, 4.01.2018
Via M. Iacobucci, 4

Prot. n. 335

Direttori e Dirigenti

Segreterie degli organi elettivi e gruppi consiliari

Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza

E, p.c. RSU

OGGETTO:	D.M. 17.10.2017 n. 206: regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità ai sensi dell'art. 55 septies, c. 5 bis del dlgs. 165/2001.
-----------------	---

Ai sensi dell'art. 55 septies c. 5 bis del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 18 del D.lgs. 75/2017, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stato emanato il D.M. n. 206 del 17.10.2017, in materia di malattia e visite fiscali i cui effetti decoreranno dal 13.01.2018.

Di seguito si riportano gli aspetti più significativi evidenziati dall'analisi del decreto in esame:

- **le fasce orarie di reperibilità**, durante il periodo di malattia, sono confermate secondo i seguenti orari: **dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18** e inoltre, l'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi (se coperti dalla certificazione);
- **le visite fiscali** possono essere effettuate "con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. La visita può essere **richiesta dal datore di lavoro** pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia" attraverso un canale telematico messo a disposizione dall'Inps fatte salve le disposizioni previste dall'art. 55 septies c. 5 del d.lgs 165/2001, ovvero il fatto che l'amministrazione deve tenere in considerazione, per inviare il controllo, sia la condotta complessiva del dipendente, sia gli oneri connessi all'effettuazione della visita;
- **l'Inps procede**, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, "**all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari**". La visita può essere disposta **anche su iniziativa dell' Inps**, "nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto";
- **sono esclusi dall'obbligo** di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti con 1) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 2) causa di servizio riconosciuta - con riferimento alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 o a patologie della Tabella E dello stesso decreto-; 3) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%;
- **e' compito del dipendente** comunicare all'Ufficio dove presta servizio l'eventuale variazione dell'indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove resterà reperibile. L'Ufficio ne darà comunicazione immediata all'Inps per quanto di competenza;

- **se il medico fiscale non troverà presente il dipendente al domicilio dichiarato**, avviserà immediatamente il Datore di Lavoro e lascerà, al domicilio conosciuto, l'invito per il dipendente trovato assente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile;
- **se il dipendente non accetta l'esito della visita di controllo**, dovrà eccedirlo immediatamente in sede di visita domiciliare (o ambulatoriale, se era stato trovato assente). Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a presentarsi a visita di controllo presso l'Ufficio del Medico Legale dell'Inps per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informerà l'Inps e inviterà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.

Ad ogni buon fine, e per agevolare una disamina più approfondita della materia, si allega il D.M. 206 del 17.10.2017 alla presente nota.

Si ricorda che la richiesta di visita fiscale viene effettuata dallo scrivente Servizio, tramite canale telematico INPS, su espressa istanza di ciascun Dirigente.

Si invitano i Sigg. Direttori e Dirigenti a garantire la massima diffusione ai dipendenti della presente nota. Copia della stessa è disponibile sul sito INTRANET del Consiglio regionale al seguente indirizzo: <http://intranet.crabruzzo.loc/>.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Tiziana Grassi